Sent 142/12 Cron 354/12

segue VERBALE DI UDIENZA

Il giorno **12** del mese di **gennaio** dell'anno **2012** all'udienza tenuta dal giudice ex art. 281 sexies monocratico della terza sezione civile del Tribunale di Bari, dott. Oronzo Putignano, è chiamata la causa civile iscritta al n. 7388/2010 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente

OPP. ORD - ING. ART. 22

Tra

COMUNE di BARI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Ruggero

Appellante

Contro

C A

Appellato-contumace

Oggetto: appello in tema di opposizione ex L. n. 689/1981

Il Giudice

pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il 7.4.2009 la Polizia Municipale del Comune di Bari elevava verbale di accertamento nei confronti di A C per violazione dell'art. 142 co. 8 cds: il conducente dell'autoveicolo "Volvo" tg. DE di sua proprietà circolava alla velocità di 113 km/h sulla S.S. 16-bis km 791+100 dove il limite massimo di velocità era di 90 km/h.

Con ricorso depositato il 12.10.2009 il C proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento per violazione dell'obbligo di segnalazione e visibilità della postazione di controllo, omessa valida "taratura" dell'apparecchiatura elettronica, mancata presenza degli agenti sul luogo di rilevazione dell'infrazione, mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico, mancanza di firma autografa dei verbalizzanti ed altre contestazioni.

Con sentenza depositata il 21.4.2010 l'adito GdP di Bari – sul rilievo dell'omessa "taratura" dello strumento elettronico di rilevazione – accoglieva l'opposizione, annullava il verbale di accertamento e compensava le spese del giudizio.

Con atto di citazione notificato il 16.6.2010 il Comune di Bari proponeva appello avverso la sentenza del GdP deducendone sostanzialmente l'erroneità giuridica circa la ritenuta necessità della "taratura" dello strumento di rilevazione e chiedendo l'integrale riforma della sentenza appellata.

Dichiarata la contumacia del C , all'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, la causa era decisa ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.

L'appello è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.

I motivi di doglianza formulati dall'opponente dinanzi al giudice di prime cure non valgono ad inficiare la legittimità del verbale di accertamento di violazione dell'art. 142 co. 8 cds elevato dalla Polizia Municipale di Bari.

In primo luogo occorre precisare che l'elencazione contenuta nell'art. 384 Dpr n. 495/1992, dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione, non può considerarsi esaustiva, ma solo esemplificativa, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare se la circostanza impeditiva addotta, purché risulti dal verbale di accertamento, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma regolamentare, senza che, però, al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sul "modus operandi" degli accertatori (*Cass., sez. I,*

31.8.2005, n. 17573; in senso conforme *Cass., sez. II, 28.5.2008, n. 14040*; *Cass., sez. II, 26.3.2009, n. 7415*).

Nella vicenda di che trattasi gli agenti accertatori hanno esposto il motivo della mancata contestazione immediata: la violazione era rilevata con apposita apparecchiatura elettronica, che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo in quanto il veicolo oggetto del rilievo si trovava a distanza dal luogo di accertamento e comunque non poteva essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.

In secondo luogo la Suprema Corte (sulla scia di *Cass., sez. II, 19.11.2007, n. 23978* e soprattutto di *Cass., sez. II, 15.12.2008, n. 29333*) ha recentemente ribadito (cfr., fra le tante, *sez. II, 24.4.2010, n. 9846*; *sez. II, 2.8.2010, n. 18007*; *sez. II, ord., 30.9.2010, n. 20471*) che le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 cds, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla Legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia c.d. metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità, ed è competenza di Autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie. Inoltre, in tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 cds, il legislatore non ha adottato, in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (cd. "autovelox") in dotazione alle Forze di polizia, nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature.

Sulla scorta di tali principi *Cass., sez. II, 22.1.2009, n. 1658*, ha ritenuto infondata "*l'argomentazione circa l'inaffidabilità del dispositivo utilizzato per mancanza di taratura e di revisione, dal momento che nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità. Sul punto la*

giurisprudenza di questa Corte ha anzi affermato che, una volta riscontrata l'omologazione, l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, istallazione o funzionamento del dispositivo...".

Peraltro, già in precedenza il Giudice delle Leggi (*Corte Cost., 13.7.2007, n. 277*) aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 D.lgs. n. 285/2002 nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (cd. "taratura").

Infine anche la giurisprudenza di merito (*Trib. Roma, sez. XIII, 9.6.2009, n. 12646*; *Trib. Roma, sez. XIII, 1.4.2010, n. 7853*), ai fini della valida contestazione della violazione dell'art. 142 co. 8 cds, non richiede la necessaria sottoposizione degli strumenti di rilevazione automatica della velocità a certificate operazioni di "taratura" o a controlli periodici.

Nel caso in esame gli agenti accertatori (abilitati dalla legge alla rilevazione delle infrazioni nel territorio comunale), nel verbale opposto, hanno dato conto dell'omologazione ministeriale dell'apparecchio utilizzato ed hanno attestato di aver previamente verificato la perfetta funzionalità del medesimo strumento elettronico, già revisionato e "tarato" in data 8.10.2007, dichiarato perfettamente funzionante ed utilizzato sotto il loro diretto controllo. In ogni caso l'appellato non risulta aver allegato e provato in concreto un difetto di costruzione, installazione o funzionamento del predetto dispositivo. Né, d'altra parte, sussiste un onere probatorio a carico dell'Amministrazione in ordine alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature (*Cass., sez. II, 25.6.2008, n. 17361*; in senso conforme, da ultimo, *Cass., sez. II, 28.4.2011, n. 9508*).

Sotto un altro profilo deve rilevarsi che gli accertatori hanno previamente verificato la presenza della segnaletica del limite di velocità e dei cartelli indicanti zona sottoposta a controllo della velocità.

Inoltre *Cass., sez. I, 6.3.1999, n. 1923* ha ritenuto che la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi del tutto legittima se il verbale

stesso risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt. 383, comma quarto e 385, comma terzo e quarto del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma secondo del D. Lgs 39/93 (a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, "dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile", e, quindi, nella specie, del verbalizzante). Tale indirizzo interpretativo è stato ribadito più recentemente da *Cass., sez. I, 14.9.2006, n. 19780* e *Cass., sez. I, 14.10.2006, n. 21918*.

Con riguardo ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada redatti tramite sistema meccanizzato o di elaborazioni dati con la sola indicazione a stampa delle generalità dell'accertatore, si è altresì precisato (*Cass.. sez. I, 27.1.2006, n. 1752*) che la sottoscrizione autografa dell'agente non è configurabile quale elemento ontologicamente essenziale per la validità giuridica del verbale di accertamento in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare *aliunde* la sicura attribuibilità dell'atto a chi dev'esserne l'autore secondo le norme positive; che, nel caso di contestazione non immediata della violazione, l'art. 385 co. 3 Dpr n. 495/1992 stabilisce che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti; che pertanto il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (*Cass., sez. I, 20.1.2005, n. 1226*; in senso conforme *Cass., sez. I, 18.9.2006, n. 20117* e *Cass., sez. II, 22.10.2007, n. 22088*).

In definitiva non è dato riscontrare alcun vizio di legittimità del verbale di accertamento, esso contenendo una chiara esposizione della condotta illecita realizzata, delle circostanze di tempo e di luogo del suo accertamento e della norma di legge violata.

Dai suesposti principi giuridici discende l'infondatezza dell'originaria opposizione in quanto proposta contro un legittimo verbale di accertamento d'infrazione al codice della strada.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 3446/2010 depositata il 21.4.2010, proposto dal Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., nei confronti di C A , con atto di citazione notificato il 16.6.2010, così provvede:

1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'originaria opposizione proposta avverso il verbale di accertamento violazione n. V1745 del 7.4.2009;

2) condanna C A al pagamento in favore del Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 200,00 per il giudizio di primo grado, ed in complessivi € 445,00, di cui € 230,00 per diritti, € 170,00 per onorario, per il giudizio d'appello, oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese generali come da tariffa, con distrazione in favore dell'avv. V Di dichiaratosi antistatario.

Il Giudice

Oronzo Putignano

depositata alla cancelleria 12.1.12